



COMUNE DI ROSATE

Provincia di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 - 20088 Rosate (MI) - Tel. 02.90830.1 - Fax 02.908.48046

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36 DEL 27/11/2010

COPIA

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU).

Il giorno 27.11.2010, alle ore 09:30, presso questa sede comunale, convocati in seduta straordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto del Sindaco, notificato a norma di Legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno la cui documentazione è stata depositata nei termini di regolamento comunale.

Assume la presidenza il Sindaco, PASI PIERLUIGI, assistito dal Segretario Comunale SCHIAPACASSA Dott.ssa ANTONIA.

Assessori esterni: partecipano SERAFINI ANTONIO e UMBERTO RADICI.

Dei Signori Consiglieri in carica a questo Comune:

Presenti

PASI PIERLUIGI
DE PASQUALE ANNA
BIELLI ORIETTA
TOSCANO FRANCO MARIA
COSTA EMILIANO
CATTONI GIAN PIETRO
DEL BEN DANIELE
PREVITALI FEDERICO
PANARA MASSIMO
TARANTOLA M. GRAZIA
TARANTOLA CARLO
CIVIERO ARMANDO
FERRARIO MICHELE
GARAVAGLIA ENRICO
ROBECCHI FRANCESCO

Assenti/Assenti giustificati

CRESPI ALESSANDRO
MERONI CARLO

Membri ASSEGNATI 17 PRESENTI 15

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente relazione-proposta:

Richiamato il Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni approvato con deliberazione C.C. n. 50 del 20.07.1994, da ultimo modificato con deliberazione C.C. n. 58 del 13.12.2007;

Considerato che si rende necessario modificare il Regolamento comunale al fine di trasformare le tariffe ancora espresse in lire in euro e di adeguarlo alla normativa in materia tributaria vigente;

Richiamata la bozza di regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, qui allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che riporta in neretto gli articoli che si intendono modificare, costituita da n. 18 articoli e sottoposta all'esame della Commissione consiliare consultiva Bilancio e Affari Generali il 17.11.2010;

Ritenuto di approvare la suddetta relazione proposta;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore ai sensi dell'art 49 del D.lgs. 267/2000;

Visti i seguenti interventi:

L'Assessore sig. Antonio Serafini: si tratta di un regolamento datato, è stata assunta una decisione politica per le ONLUS, l'art. 5 bis relativo all'esenzioni per ONLUS come già detto per il regolamento Tosap; per le porzioni comuni dei condomini è stato fatto un richiamo legislativo; l'art. 5 lett. l prevede l'esenzione per le soffitte e per i solai, sulla base di una circolare ministeriale (n. 95 del 22.06.1994) l'esenzione è prevista per i solai con altezza inferiore a m. 1,50; si fa riferimento alle superfici catastali, si allarga ulteriormente l'esenzione prevista nella circolare, prevedendo altezza al punto più alto di m. 1,70.

L'Assessore sig. Umberto Radici: m. 1,70 è da intendersi intradosso o estradosso del solaio?

L'Assessore sig. Antonio Serafini: si intende all'interno.

Il consigliere sig. Cattoni Gian Pietro: se applichiamo alla lettera la norma, tutti i sottotetti che hanno una altezza al colmo, cioè alla parte più alta, maggiore di m. 1,70, pagano, in più se hanno una scala fissa anche se inferiore a m. 1.70 pagano. Se questo fosse così a Rosate avrebbero dovuto pagare per il sottotetto quasi tutti i cittadini. Bisogna precisare ai cittadini che dal 1° gennaio tranne quelli che hanno il colmo inferiore a 1.70 m., devono pagare.

Il Sindaco-Presidente: è già così da sempre.

L'Assessore sig. Antonio Serafini: spiega il concetto di superficie catastale, la previsione di mt. 1,70 è più favorevole rispetto alla norma, stiamo aumentando l'esenzione.

Il Sindaco-Presidente: legge la circolare, spiega le norme, l'Ufficio Tributi l'ha sempre applicato.

Il consigliere sig. Gian Pietro Cattoni: se c'è la scala ed è collegata?

Il consigliere sig. Carlo Tarantola: propone di rimandare. C'è un termine per approvare il regolamento?

Il Sindaco-Presidente: sì, oggi, altrimenti non si può applicare l'anno prossimo.

Il consigliere sig. Massimo Panara: non cambia nulla rispetto a prima.

Il consigliere sig. Gian Pietro Cattoni: cosa vuol dire catastale?

Il consigliere sig. Massimo Panara: dal punto di vista catastale i sottotetti che non hanno quelle caratteristiche lette prima dal Sindaco, non sono rappresentate sulle planimetrie catastali, di fatto sono superfici che oggi non vengono tassate e dal 1° gennaio non verranno tassate. Vengono tassate solo esclusivamente quelle superfici dei sottotetti che sono rappresentate da apposita scheda catastale: se lì non ci sono, non pagano. Non pagavano ieri, né oggi, né in futuro.

La norma prevede m. 1,50. Noi eleviamo a m. 1,70, rappresentati sulle schede catastali.

Si passa alla votazione dell'emendamento dell'art. 5 lett. g:

“Le soffitte, i solai, i sottotetti e le mansarde con entrambe le seguenti caratteristiche: non raggiungibili da scala fissa e con altezza, nel punto più lato, inferiore a m. 1,70”.

Con voti favorevoli n. 11

astenuti n.4 (Tarantola C, Tarantola MG, Del Ben, Cattoni)

l'emendamento all'art. 5 lett. 1) è approvato;

Si passa alla votazione della modifica del regolamento.


Con voti favorevoli n. 11

astenuti n. 4 ((Tarantola C, Tarantola MG, Del Ben, Cattoni)

il regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, costituito da n. 18 articoli, qui allegato quale parte integrante del presente atto.

DELIBERA

1. di approvare la modifica del Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, costituito da n. 18 articoli, qui allegato quale parte integrante del presente atto.



COMUNE DI ROSATE

Provincia di Milano

Ufficio Tributi

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI INTERNI

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N° 50 DEL 20 LUGLIO 1994
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N° 64 DEL 31 OTTOBRE 1995
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N° 66 DEL 30 SETTEMBRE 1997
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N° 6 DEL 26 FEBBRAIO 2002
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N° 58 DEL 13 DICEMBRE 2007
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N° 36 DEL 27/11/2011

INDICE SISTEMATICO

Art.	1	Istituzione della tassa.....
Art.	2	Servizio di nettezza urbana.....
Art.	3	Contenuto del regolamento.....
Art.	4	Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa.....
Art.	5	Locali ed aree non tassabili.....
Art.	5 bis	Esenzioni.....
Art.	5 ter	Servizio raccolta smaltimento rifiuti istituzioni scolastiche.....
Art.	6	Commisurazione della tassa.....
Art.	7	Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio.....
Art.	8	Parti comuni del condominio.....
Art.	9	Classi di contribuenza.....
Art.	10	Computo delle superfici.....
Art.	11	Tariffe per particolari condizioni d'uso.....
Art.	12	Tassa giornaliera di smaltimento.....
Art.	13	Denunce.....
Art.	14	Decorrenza della tassa.....
Art.	15	Mezzi di controllo.....
Art.	16	Sanzioni.....
Art.	17	Accertamento, riscossione e contenzioso.....
Art.	18	Entrata in vigore.....

Art. 1
Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146 svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2
Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D. Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.

Art. 3
Contenuto del regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 4
**Presupposti, soggetti passivi
e soggetti responsabili delle tasse**

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa, così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa, è effettuato dalla legge cui si fa quindi rinvio.
2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Art. 5
Locali ed aree non tassabili

1. In applicazione di quanto previsto all'art. 4 del presente Regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti i seguenti locali/aree:
 - a) i locali riservati a locali tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
 - b) le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le

- superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
- c) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri;
 - d) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti;
 - e) le superfici e le parti di esse ove, per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti;
 - f) le unità immobiliari adibite a civile abitazione, prive di mobili e suppellettili, non allacciate ai servizi pubblici a rete¹;
 - g) le soffitte, i solai, i sottotetti e le mansarde con entrambe le seguenti caratteristiche: non raggiungibili da scala fissa e con altezza, nel punto più alto, inferiore a mt. 1,70².
2. Ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate vengono considerati i seguenti indici riduttivi da applicarsi alla superficie dei locali e delle aree ove si producono i rifiuti suddetti:
- locali ad aree destinate al deposito -20%;
 - locali ad aree destinate alla lavorazione -50%.

Art. 5 bis Esenzioni

1. Oltre all'esclusione dal tributo di cui al precedente art. 5, sono esenti dal pagamento della tassa, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 460 del 04/12/1997, gli edifici utilizzati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS – riconosciute come tali dall'art. 10 del D. Lgs n. 460 del 04/12/1997.
2. L'esenzione di cui sopra è concessa su domanda dell'interessato, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto. Le esenzioni competono anche per l'anno successivo, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, la tassa decorrerà dal bimestre solare successivo al giorno in cui sono venute meno le condizioni che garantivano l'agevolazione.
3. Le esenzioni e le riduzioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spese e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

¹ Circolare Ministeriale n. 95/E del 22/06/1994

² Art.1, comma 340, Legge 311/2004; D.P.R. 138/1998; Provvedimento Agenzia Territorio 09/08/2005.

Art. 5 ter
Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle
istituzioni scolastiche statali

1. A decorrere dall'anno 2008 le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere al Comune il corrispettivo del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 33/bis del D.L. n. 248/2007, convertito con modificazioni nella legge n. 31/2008.
2. Il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere direttamente al Comune le somme forfettarie determinate con criteri di proporzionalità rispetto alla consistenza della popolazione scolastica.

Art. 6
Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1° comma dell'articolo 65 del D. Lgs 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni e assimilabili producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art. 7
Applicazione della tassa in funzione
dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilabili è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilabili nei più vicini punti di raccolta, in tale zona la tassa è dovuta:

- a) in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 3.500 mt.³;
3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D. Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario - Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
 4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.
 5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

Art. 8

Parti comuni del condominio

1. Per la disciplina delle aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile si fa riferimento al secondo comma dell'art. 63 del D. Lgs. 507/93.

Art. 9⁴

Classi di contribuenza

La seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal vigente regolamento è stata determinata considerando:

- a) potenziale produzione di rifiuti (quantità);
- b) difficoltà di smaltimento degli stessi (qualità).

Per la determinazione delle tariffe unitarie ogni singola tipologia di utenza sarà analizzata considerando i due aspetti sopra descritti e le rispettive quote aumenteranno a seconda di questo.

Sono individuati i seguenti parametri:

³ Circolare Minfinanze 22 giugno 1994, n. 95

⁴ Articolo modificato con delibera C.C. n° 64 del 31 ottobre 1995

Categorie

Proprio in merito al nuovo concetto di applicazione della tassa emerge la necessità di distinguere dettagliatamente le singole utenze a seconda della loro potenziale produzione di rifiuti senza scordare l'aspetto qualitativo degli stessi.

Qt (Kg/ anno)

Rappresenta la quantità annua raccolta di rifiuti urbani e assimilabili agli urbani escludendo quelli che vengono smaltiti direttamente dalle attività produttive a proprie spese.

Si rileva dalle comunicazioni annuali trasmesse dalla società che provvede ad espletare il servizio di raccolta e di smaltimento rifiuti.

Q (Kg/mq./anno)

E' un coefficiente di qualità, occorre calcolarlo per ogni singola categoria e rappresenta la quantità specifica di rifiuti urbani o assimilabili agli urbani.

E' questo il famoso coefficiente determinato già nel 1994 dall'Amsa di Milano la quale ha provveduto nel territorio dell'intera città a pesare i rifiuti raccolti dalle diverse tipologie di utenze.

Così ad esempio un'abitazione produce circa 7 Kg/mq/anno e un fruttivendolo circa 120 Kg/mq/anno (considerare anche le diverse superfici).

St (mq.)

Rappresenta la superficie totale iscritta a ruolo senza distinzione di utenze.

Qm (Kg/mq/anno)

Si calcola:

$$QM = \frac{Qt}{St}$$

Viene indicato con il termine di Coefficiente medio di produttività specifica.

C (Lire)

Rappresenta il costo convenzionale ovvero il costo del servizio e la percentuale da addebitare agli utenti (min. 50% e max 100%). Rammentarsi della quota minima 5%-15% del costo per il servizio di spezzamento del suolo pubblico.

Tm (Lire/mq)

E' la tariffa media convenzionale. Si calcola:

$$Tm = \frac{C}{St}$$

K (numero puro)

Viene indicato con il termine "coefficiente di qualità" e ha la funzione di distinguere le caratteristiche del rifiuto; è inversamente proporzionale alla facilità di smaltimento del rifiuto.

Si ritiene rispettare l'intervallo così proposto:

$$0,8 < K < 1,2$$

PROCEDURA DI CALCOLO

Dati occorrenti relativi al territorio di Rosate:

- a) Superficie totale a ruolo = mq..... -
- b) Quantità di rifiuti prodotta anno = mq.....
- c) Costo del servizio (al netto di spazz. %) =%

$$QM = \frac{Qt}{St} = \frac{\text{Kg/anno}}{\text{mq}} = \text{Kg/mq/anno}$$

Per ogni singola categoria occorre calcolare il Q i-esimo nel modo seguente:

$$Qi = \frac{Q}{Qm}$$

Esempio per le abitazioni:

Q è 7 Kg/mq/anno, se Qm è 6,5 Kg/mq/anno, il Q della categoria abitazione è:

$$Q = \frac{7}{6,5} = 1,08$$

Occorre inoltre calcolare la tariffa media del territorio:

$$\frac{\text{Costo servizio (- spazz. \%)} \\ \text{Superficie totale ruolo}} = Tm \text{ lire/mq.}$$

DETERMINAZIONE DELLE SINGOLE TARIFFE

$$Ti = Ki \times Qi \times Tm$$

CATEGORIE

CATEGORIA "A"			
Locali ed aree adibite a:			
a) Archivi, Biblioteche	Kg	4	mq/anno
b) Sedi Associaz. Culturali, politiche, sindacali e religiose, oratori e attività ricreative quali centri o circoli sportivi privati ed analoghi complessi	Kg	4	mq/anno

attrezzati aperti e non aperti al pubblico			
c) Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado escluso Scuola materna (1.146/68)	Kg	4	mq/anno
d) Palestre	Kg	4	mq/anno
e) Cinematografi e teatri	Kg	3	mq/anno
f) Distributori carburanti	Kg	8	mq/anno
g) Depositi di stoccaggio merci, depositi di macchine e pese pubbliche	Kg	4	mq/anno
h) Parcheggi	Kg	4	mq/anno

Per i locali ed aree non comprese nelle voci cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente

CATEGORIA "B"

Locali ed aree adibite a:

a) Complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive	Kg	4	mq/anno
b) Nights, Sale da ballo, club privati	Kg	10	mq/anno

Per i locali ed aree non comprese nelle voci cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente

CATEGORIA "C"

Locali ed aree adibite a:

a) Uso abitativo per nuclei familiari, collettività convivenze	Kg	6	mq/anno
b) Esercizi alberghieri per la parte ricettiva non destinata a ristorazione collettiva	Kg	5	mq/anno
c) Nuclei familiari che dispongono di abitazione per uso stagionale e limitato	Kg	4,8	mq/anno
d) Nuclei familiari costituiti da un'unica persona ⁵	Kg	4,2	mq/anno
e) Uso abitativo per nuclei familiari, collettività, convivenze che effettuano compostaggio domestico ⁶	Kg	5,1	mq/anno

Per i locali ed aree non comprese nelle voci cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente

CATEGORIA "D"

Locali ed aree adibite a:

a) Centri o circoli sportivi e ricreativi aperti al pubblico	Kg	5	mq/anno
b) Uffici privati e studi professionali non medici	Kg	11	mq/anno
c) Banche e Assicurazioni	Kg	11	mq/anno
d) Ambulatori medici e studi dentistici, radiologici e	Kg	12	mq/anno

⁵ Modificato con delibera C.C. n° 6 del 26 febbraio 2002

⁶ Modificato con delibera C.C. n° 66 del 30 settembre 1997-Modificato con delibera C.C. n°58 del 13/12/2007.

laboratori analisi			
e) Uffici pubblici	Kg	5	mq/anno
f) Caserme	Kg	5	mq/anno

Per i locali ed aree non comprese nelle voci cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente

CATEGORIA "E"

Locali ed aree adibite a:

a) Produzione, trasformazione, lavorazione di metalli e non metalli in genere	Kg	5	mq/anno
b) Produzione, trasformazione, lavorazione di gomme e materie plastiche in genere	Kg	6	mq/anno
c) Produzione, trasformazione, lavorazione di tessuti, fibre, pelli in genere compreso operazioni di stampa	Kg	9	mq/anno
d) Produzione, trasformazione, lavorazione carta, cartoni e materiali celluloso in genere compreso le operazioni di stampa	Kg	9	mq/anno
e) Produzione, trasformazione, lavorazione di legname, sugheri, paglie in genere	Kg	6	mq/anno
f) Produzione, trasformazione, lavorazione di vetro	Kg	10	mq/anno
g) Produzione, trasformazione, lavorazione di materiali lapidei, cementiti, inerti e cerami in genere, compreso i cantieri edili	Kg	6	mq/anno
h) Produzione, trasformazione, lavorazione di alimenti	Kg	12	mq/anno
i) Parrucchieri, estetisti, barbieri e simili	Kg	12	mq/anno
l) Elettricisti, idraulici, elettrotecnici, elettrauto, officine meccaniche autoriparazioni	Kg	7	mq/anno
m) Carrozzerie	Kg	15	mq/anno
n) Tinteggiatori, stuccatori, imbianchini, tappezziere	Kg	18	mq/anno

Gli altri insediamenti industriali ed artigianali non compresi nelle precedenti sottocategorie vengono assimilati, sulla base della loro destinazione, a quella più rispondenti

CATEGORIA "F"

Locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio così suddivisi:

NEGOZI ALIMENTARI

a) Orto – Frutticoli	Kg	40	mq/anno
b) Drogherie e supermercati, tabaccherie e latterie	Kg	25	mq/anno
c) Panifici e pasticcerie	Kg	20	mq/anno
d) Pollerie, macellerie, salumerie, pescherie	Kg	20	mq/anno
e) Bar, gelaterie, birrerie e latterie, bar – tabaccherie, bar – latterie	Kg	22	mq/anno
f) Ristoranti, trattorie, pizzerie, mense	Kg	22	mq/anno
g) Area mercato prodotti ortofrutticoli	Kg	22	mq/anno
h) Area mercato settimanale di altri prodotti alimentari	Kg	15	mq/anno

i) Agriturismi che effettuano compostaggio domestico	Kg	18,7	mq/anno
--	----	------	---------

CATEGORIA "G"

NEGOZI NON ALIMENTARI

a) Abbigliamento, cucito, mercerie, tessuti, tintorie	Kg	10	mq/anno
b) Pelliccerie, calzature, pelletterie, articoli sportivi	Kg	10	mq/anno
c) Cartolerie, edicole, copisterie, librerie, giocattoli	Kg	9	mq/anno
d) Casalinghi, ferramenta, elettrodomestici, ceramiche e porcellane	Kg	12	mq/anno
e) Colorifici, cornici, fai da te, cine-foto, dischi e strumenti musicali	Kg	10	mq/anno
f) Orefici, gioiellerie, orologiai, ottici, profumerie	Kg	8	mq/anno
g) Mobili, arredamento, lampade	Kg	18	mq/anno
h) Farmacie ed erboristerie	Kg	9	mq/anno
i) Fioristi	Kg	22	mq/anno
l) Area mercato settimanale di prodotti non alimentari	Kg	10	mq/anno

I negozi alimentari e non alimentari non compresi nelle precedenti sottocategorie vengono assimilati, sulla base della loro destinazione, a quella più rispondente.

Art. 10⁷

Computo delle superfici

1. La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. Sono da computare nella superficie da dichiarare: i balconi, le verande e i porticati coperti e chiusi su tre lati.⁸
2. Le superfici delle aree scoperte adibite ad uso operativo sono tassabili al 100%, mentre sono escluse le superfici scoperte adibite ad aree scoperte pertinenziali ed accessorie a locali tassabili.⁹
3. Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dei dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo¹⁰.

⁷ Modificato con delibera C.C. n°66 del 30 settembre 1997; Modificato con delibera C.C. n. 58 del 13/12/2007

⁸ Art.1, comma 340, Legge 311/2004; D.P.R. 138/1998; Provvedimento Agenzia Territorio 09/08/2005.

⁹ Modificato dal D. Lgs. N.328 del 29 settembre 1997 convertito dalla Legge N. 410 del 29 novembre 1997. Precedentemente il comma 2 recitava quanto segue: "Le superfici delle aree scoperte a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree pertinenziali o accessorie di civile abitazione, sono computate al 50%."

¹⁰ Art. 66 comma 5 D. Lgs 507/1993.

Art. 11¹¹
Tariffe per particolari condizioni d'uso

1. Le riduzioni tariffarie risultanti nella suddivisione delle categorie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa di variazione, con effetto dall'anno successivo¹².
2. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione: in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Art. 12
Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata al giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo del 50%.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D. Lgs. 507/1993.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

¹¹ Modificato con delibera C.C. n° 64 del 31 ottobre 1995

¹² Art. 66 comma 5 D. Lgs 507/1993.

Art. 13

Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs. 507/1993, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
4. La denuncia deve contenere:
 - a) l'indicazione del codice fiscale;
 - b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - d) l'ubicazione, i dati catastali identificativi degli immobili, la superficie dei singoli locale e delle aree occupate/detenute, l'uso cui sono destinati e la titolarità dell'occupazione (proprietà, locazione, altro diritto reale di godimento);
 - e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
 - f) la provenienza;
 - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.
6. L'obbligo della denuncia riguarda anche i contribuenti per i quali possono trovare applicazione le norme di esenzione od esclusione della tassa.

Art. 14

Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 15 **Mezzi di controllo**

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D. Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

Art. 16¹³ **Sanzioni**

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 D. Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni, deliberate dall'organo consiliare con atto proprio n. 18 del 04/04/1998.
2. In caso di mancata realizzazione del compostaggio domestico, secondo le indicazioni dell'Amministrazione Comunale da parte di coloro che ne hanno fatto richiesta, verrà applicata la tariffa a) della

¹³ Modificato con delibera C.C. n°66 del 30 settembre 1997

categoria c), oltre ad un ulteriore penale del 20% della citata tariffa a).

3. La penale di cui al comma 2 non si applica qualora il contribuente comunichi la rinuncia a realizzare il compostaggio.

Art. 17

Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento avviene in osservanza di quanto stabilito dall'art.71 del D. Lgs 507/93 e di quanto previsto dalla Legge 296/2006.
2. La riscossione della Tassa avviene in conformità di quanto stabilito dall'art.72 del D. Lgs 507/93 e della normativa in vigore.
3. Per quanto concerne il contenzioso si rimanda a quanto disposto dal D. Lgs. n. 546/92 e s.m.

Art. 18

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno 2011.
2. Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle specifiche norme di leggi vigenti.
3. Il presente Regolamento, una volta divenuto esecutivo, abroga e sostituisce il previgente Regolamento.

**SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 27.11.2010 DELIBERA NR. 36
ART. 49 D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.**

**OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO TASSA PER LO SMALTIMENTO
RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU).**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole.

li, 27.11.2010

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to dr.ssa Antonia Schiapacassa

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole.

li,

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si esprime parere favorevole alla citata.

IL REVISORE DEL CONTO

li

IL REVISORE DEL CONTO

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Pasi Pierluigi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonia Schiapacassa

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 21/12/2010 al 05/01/2011.

Rosate, 21/12/2010

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonia Schiapacassa

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, insussistenti iniziative, denunce di vizi di illegittimità o di incompetenza, di cui all'articolo 134 comma 3° del testo unico D.Lgs. n. 267/2000.

Rosate, 3/01/2011

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Antonia Schiapacassa

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Rosate, 21.12.2010

IL FUNZIONARIO DELEGATO

dr.ssa Annalisa Fiori

